



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo



**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.04 del 29.3.2018

Esecuzione Immediata

**OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario e delle tariffe della Tassa
sui Rifiuti per l'anno 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore **15,25**, nel Comune di Gratteri il Commissario Straordinario, Dott. Vincenzo Raitano, avvalendosi dei poteri conferitigli Presidente della Regione Siciliana con D.A. n.435 del 28.12.2017, ha adottato la seguente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Rosa Damiano.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Giuseppe Fiasconaro, avente ad oggetto: **"Approvazione Piano Economico Finanziario e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2018"**;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art.53 della L.142/90, recepita dalla L.R. n..48/91;

D E L I B E R A

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Giuseppe Fiasconaro, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

COMUNE DI GRATTERI
(Città Metropolitana di Palermo)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 29 MARZO 2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DELLE
TARiffe DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2018.**



IL PROPONENTE RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI

VISTO l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 23, decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, che dispone che le tariffe del tributo sono approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvato dallo stesso consiglio comunale;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018) con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

CONSIDERATO l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652, legge n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasce di scopo*, ossia che *"mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la 'mano pubblica' di provvedere"* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381), e nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di



orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *"applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate"* e siano adottate al fine di perseguire *"una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione"* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 30/9/2014, con la quale si è approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

VISTA la convenzione repertorio n. 3/2015 stipulata in data 23 marzo 2015 tra i Comuni dell'Area Raccolta Ottimale (ARO) "C.I.G. Madonie" Collesano-Isnello-Gratteri;

VISTA la determinazione n. 3/ARO del 25 marzo 2015 dell'Assemblea dell'ARO con la quale è stato costituito l'Ufficio Comune ARO;

VISTA la determinazione n. 1 del 7 agosto 2017 dell'Ufficio Comune ARO con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in favore della E-Log S.r.l.;



VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 18 dicembre 2017 con la ditta aggiudicataria del predetto servizio, al quale è stato allegato il "Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani";

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, le tariffe per l'anno 2018 possono essere determinate sulla base delle attività inserite del predetto Disciplinare prestazionale e relativa quantificazione delle spese, potendo assumere la funzione di Piano Finanziario;

CONSIDERATO, infine, che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in due rate con scadenze di pagamento che consentano al Comune la riscossione entro il corrente esercizio finanziario;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 31 luglio 2018 e 31 ottobre 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 528/GAB del 20 febbraio 2018 con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale e contestuale nomina del Commissario Straordinario al quale sono state assegnate le funzioni dell'Organo consiliare;

VISTO il Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato;

VISTO il vigente Statuto comunale;

PROPONE

- di approvare il piano finanziario di cui all'allegato "A";
- di determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe della tassa dei rifiuti, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE			
NUCLEO FAMILIARE		QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1	COMPONENTI	0,65	118,65
2	COMPONENTI	0,76	201,71
3	COMPONENTI	0,86	237,30
4	COMPONENTI	0,93	290,70
5	COMPONENTI	0,96	344,09
6	O PIU' COMPONENTI	0,95	403,41

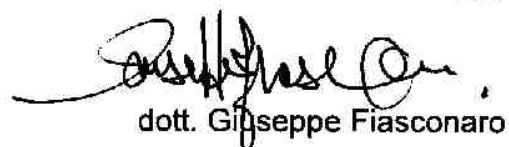


Utenze non domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE				
CATEGORIE DI ATTIVITA'		QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)	EURO /Mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	0,97	1,58
2	Campeggi, distributori carburanti	0,52	0,82	1,34
3	Stabilimenti balneari	0,89	1,41	2,30
4	Esposizioni, autosaloni	0,61	0,97	1,58
5	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali con ristorante), Agriturismo con pernottamento	1,19	1,90	3,09
6	Alberghi senza ristorante, Bed & Breakfast, Affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)	1,00	1,60	2,60
7	Case di cura e riposo	1,05	1,66	2,71
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,24	1,97	3,21
9	Banche ed istituti di credito	0,74	1,17	1,92
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,37	2,18	3,55
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,21	2,29	3,50
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname	0,92	1,46	2,38
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,08	1,70	2,78
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,48	0,77	1,26
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,12	1,78	2,90
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,55	10,38	16,93
17	Bar, caffè, pasticceria	5,18	8,20	13,38
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,44	1,07	4,50
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,53	4,01	6,53
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,40	3,21	3,61
21	Discoteche, night club	1,21	1,91	3,11

- di stabilire che la riscossione della tassa sui rifiuti dovrà essere effettuata in n. 2 rate il 31 luglio 2018 ed il 31 ottobre 2018;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il proponente Responsabile
dell'Area Economico-finanziaria e Tributi


dott. Giuseppe Fiasconaro

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 LEGGE 142/90,
RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91**

**Sulla proposta di determinazione commissariale, interamente riportata e
presentata da:**

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Gratteri, 29 marzo 2018

IL RESPONSABILE

dott. Giuseppe Fiasconaro



=====

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Gratteri, 29 marzo 2018

IL RESPONSABILE

dott. Giuseppe Fiasconaro



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Vincenzo Raitano

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Rosa Damiano

Per copia conforma all'originale:

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16 L.R. 44/91);

decorso 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Rosa Damiano